



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 269

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, DI INTRODUZIONE E/O TRASPORTO DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SPORT IN PIAZZA IN PROGRAMMA IL GIORNO 27 SETTEMBRE 2026

IL SINDACO

Premesso che, il giorno domenica 27 settembre 2026 avrà luogo in Mondovì rione Altipiano, la manifestazione denominata “*SPORT IN PIAZZA*”;

Richiamato il progetto della manifestazione e il piano di emergenza ed evacuazione prodotto dalla Sicurtecnica S.r.l. con sede legale in Mondovì (CN) Via Prato n. 12;

Ritenuto indispensabile, adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento della manifestazione “Sport in Piazza” nonché al fine di evitare che nell’ambito degli stessi si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti, nonché per esigenze di tutela dell’ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;

Considerato che la vendita, il trasporto e/o la detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l’incolumità pubblica sia a causa dell’abbandono dei contenitori vuoti direttamente sull’area pubblica, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, in occasione della manifestazione denominata “*SPORT IN PIAZZA*” in programma domenica 27 settembre 2026 all’interno della perimetrazione delle seguenti Vie/Piazze adibite alla manifestazione, di seguito elencate:

Piazza Montereale, Corso Italia (tratto via Borzini e Piazza Montereale), Corso Europa (tratto compreso tra Via Verdi e Piazza Montereale) Via D. Alighieri (tratto Via Carducci e Piazza Montereale), Via del Risorgimento (tratto tra Via Borzini e Piazza Montereale) ed in Via Montegrappa (tratto tra Via Borzini e Piazza Montereale);

a partire dalle ore 13,30 fino al termine della manifestazione di che trattasi:

- che sia fatto divieto a chiunque di introdurre, trasportare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;
- che sia vietata la vendita, per il consumo itinerante sulla pubblica via, di bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone, anche ove dispensate da distributori automatici i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedire l'erogazione;

Resta consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e negli annessi dehors, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: *"...la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati."* (art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2006 n. 38);

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;
 - Comando Polizia Locale Mondovì;
 - Questura di Cuneo;
 - Prefettura di Cuneo;
- che il presente provvedimento:
 - sia notificato alla Associazione culturale Esedra Mondovì;
 - venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì;
 - venga data comunicazione all'Ufficio Stampa – sede.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;

che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mondovì, lì 25/09/2026

**IL SINDACO
LUCA ROBALDO***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.